

Disegno di legge

Promozione, tutela ed incentivi per l'apicoltura: modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell'apicoltura)

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell'apicoltura)*
- Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16*
- Art. 3 - *Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16*
- Art. 4 - *Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16*
- Art. 5 - *Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 5 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 8 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 e abrogazione di norme connesse*
- Art. 8 - *Introduzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 e abrogazione di norme connesse*
- Art. 9 - *Abrogazioni*
- Art. 10 - *Copertura finanziaria*

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell'apicoltura)

1. L' articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 Finalità

1. Questa legge disciplina l'apicoltura riconoscendo l'importanza che tale attività esplica nella protezione e conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità e nel miglioramento della produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

2. Tenuto conto della particolarità climatica e forestale del territorio alpino, la Provincia, favorisce l'utilizzazione di api appartenenti ai ceppi che meglio si adattano a tale ecosistema. Con regolamento di attuazione, sentito il parere della Commissione apistica provinciale, sono individuati i ceppi di api che meglio si adattano all'ecosistema del territorio alpino.

3. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. “

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16

1. L'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questa legge si considera:

a) “apicoltore” chiunque detiene alveari;

- b) “produttore apistico” l'apicoltore che esercita tale attività per fini economici e a titolo principale, anche in forma associata, o integrata con altre attività produttive nell'ambito dell'azienda agricola;
- c) “arnia” il contenitore per api e favi mobili;
- d) “alveare” l'arnia contenete una famiglia d'api;
- e) “alveare stanziale” l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno;
- f) “alveare nomade” l'alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- g) “apiario” più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;
- h) “nomadismo” la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. Sono considerati, ad ogni effetto, prodotti agricoli il miele corrispondente alle caratteristiche definite dall'allegato I della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alla direttiva del Consiglio concernente il miele, e i prodotti apicoli definiti al punto 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.”

Art. 3

Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis
Distanze

1. Gli apiari sono collocati rispettando le distanze minime previste dall'art. 896 bis del codice civile.”

Art. 4

Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

“1. Chi detiene alveari è tenuto a denunciare al servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro il trenta novembre di ogni anno, il numero degli alveari e la razza allevata, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi.”

Art. 5

Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito il parere della commissione apistica provinciale, attua periodici accertamenti sanitari e predispone eventuali interventi di profilassi, anche con carattere di obbligatorietà, per il controllo dell'acaro varroa e delle altre patologie che possono compromettere la sopravvivenza dell'alveare.”

Art. 6

Introduzione dell'articolo 5 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è inserito il

seguinte:

“Art. 5 bis

Diffusione delle specie vegetali di interesse apistico

1. Per sostenere l'apicoltura e di favorirne la diffusione, la Provincia, nelle zone particolarmente vocate a tale coltivazione, promuove, nei programmi di rimboschimento, di ricostituzione vegetale, nei riordini fondiari e negli interventi di difesa del suolo, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali.”

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 e abrogazione di norme connesse

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è inserito il seguente:

“Art 8 bis

Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica

1. Per incentivare e sostenere l'attività apistica la Provincia, nell'ambito del proprio territorio, può concedere agevolazioni per:

- a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti;
- b) acquisto di arnie, di macchine e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento di prodotti apistici;
- c) acquisto di api quando trattasi di primo acquisto per l'avvio di un nuovo allevamento, o quando l'acquisto è finalizzato al miglioramento genetico di un allevamento esistente;
- d) costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di locali da destinare alla lavorazione, alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti apistici;
- e) organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento professionale e per l'assistenza tecnica di apicoltori e produttori apistici;
- f) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

2. I contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammessa, sono di norma assegnati ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2. Possono essere assegnati anche ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 purché l'investimento sia finalizzato alla trasformazione in attività professionale.

3. La percentuale del contributo provinciale può essere concessa in misura non superiore al 50 per cento nei casi in cui l'attività apistica sia condotta secondo le tecniche previste dall'allegato C del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

4. Gli incentivi previsti dal comma 1, lettere a) e c) sono erogati se i ceppi di api allevate coincidono con quelli indicati dal regolamento previsto dall'art. 1.”

Trasformerei in positivo il comma 4 prevedendo erogazione di contributi a chi coltiva quei particolari tipi di api.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 8 bis della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 e abrogazione di norme connesse

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Commissione apistica provinciale

1. E' istituita la commissione apistica provinciale con lo scopo di fornire un supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi per l'apicoltura nel territorio della Provincia autonoma di Trento. In particolare la commissione si esprime su eventuali interventi, predisposti dall'autorità sanitaria per contenere o eliminare le patologie infestanti che interessano il patrimonio apistico provinciale.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente della struttura provinciale competente per l'apicoltura e da quattro esperti apistici, indicati, uno ciascuno, dalla struttura provinciale competente per l'apicoltura, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Fondazione Edmund. Mach e, congiuntamente, dalle associazioni apistiche operanti sul territorio provinciale. La Giunta provinciale, con regolamento di attuazione, stabilisce le norme per il funzionamento della commissione apistica provinciale.”

Art. 9

Abrogazioni

1. L'articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) è abrogato.

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.